



COMUNE DI SCILLATO
Provincia di Palermo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N 69 DEL 10.11.2014

OGGETTO:

Preso atto costituzione FES anno 2014. Linee guida alla delegazione trattante per la
contrattazione decentrata integrativa parte economica anno 2014 e parte giuridica
triennio 2013 - 2015

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno del mese di alle ore
 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
 convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. **BATTAGLIA ANTONINO** nella qualità di **SINDACO** e
 sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

		PRESENTI	ASSENTI
BATTAGLIA ANTONINO	SINDACO	X	
DI MARCO ANGELO	VICE SINDACO	x	
CAPITUMMINO LUISA	ASSESSORE		x
TERRANOVA GANDOLFO	ASSESSORE	X	
MACAIONE PIETRO	ASSESSORE	x	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Russo Antonino

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
 riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la determinazione del Responsabile del servizio n.195 del 02.09.2014 con la quale, sulla scorta dei prospetti redatti dal responsabile dell'Area Contabile, è stato costituito il fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2014;

Preso atto che la consistenza del fondo, pari a complessivi € 44.623,28, tiene conto della deliberazione di questa G.M. n. 46 del 30.07.2014, con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Contabile di decurtare il fondo della somma di € 25.005,99 a valere sulla parte variabile, per concorrere al contenimento dei limiti di spesa del personale e ciò in forza dell'art.14 del D.L. 78/2010 convertito con legge 122 del 30.07.2010;

Che, di detto fondo, la quota di € 17.771,44 finanzia gli istituti contrattuali obbligatori, mentre la somma da destinare ai compensi diretti ad incentivare la produttività ed al miglioramento dei servizi di cui all'art. 17 comma 2 lettera a) del CCNL dell'1.04.1999 è pari ad € 14.102,57, tenuto conto della decurtazione della somma di € 12.748,87 per pensionamento di personale (Ing. Pagano e Geom. Capizzi);

Visto l'art. 65 del decreto legislativo 27 Ottobre 2009 n.150, nel quale si dispone che i contratti decentrati integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, 15 Dicembre 2009, devono essere adeguati alla nuova normativa entro il 31.12.2011 e, in caso di mancato adeguamento entro il suddetto termine, essi cessano la loro efficacia al 31 Dicembre 2012 e non sono ulteriormente applicabili;

Visto l'art. 5 del D.Lgs. 141/2011, che ha fornito l'interpretazione autentica del succitato articolo 65 del D.Lgs. 150/2009;

Rilevato che l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 ha comportato una radicale revisione della disciplina del pubblico impiego, in particolare con riferimento agli istituti della contrattazione collettiva nazionale e decentrata integrativa;

Visto il D.Lgs. 165/2001, e in particolare:

* L'art.5 comma 2 laddove prevede che nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2 comma 1 le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici, ovvero limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti collettivi nazionali;

* L'art. 7 comma 5 il quale recita " Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese;

* L'art.40, così come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. 150/2009, il quale dispone :

a) Al comma 1, che la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli Uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, ai sensi dell'art.9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli art. 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) della legge 23 Ottobre 1992 n.421;

b) Al comma 3 bis che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva decentrata, nel rispetto dell'art. 7, comma 5 , e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico

accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.

L'art. 45, comma 3, così come modificato dall'art.57 del D.Lgs. 165/2001, che dispone " I contratti collettivi, definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

- a) Alla performance individuale;
- b) Alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'Amministrazione;
- c) All'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;

RICHIAMATE, altresì:

* La circolare n. 7/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica con cui sono stati forniti gli indirizzi applicativi in merito alla contrattazione integrativa. In particolare, nella suddetta circolare si conferma che:

- La contrattazione collettiva integrativa è tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità delle performance ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 165/2001, come innovato dall'art. 57 comma 1 lett. b del D.Lgs. 150/2009. Quest'ultimo a sua volta stabilisce che ogni trattamento economico accessorio deve derivare dalla remunerazione della performance individuale, dalla performance organizzativa, con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'Amministrazione, dall'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. Si tratta di vincoli, nella gestione delle risorse per i trattamenti accessori, che debbono esplicitamente rispettati in sede di contrattazione integrativa;

Che le disposizioni di cui all'art. 65 del del D.Lgs. 150/2009 in merito all'efficacia e all'adeguamento dei contratti decentrati integrativi sono pienamente efficaci;

* La successiva circolare 7/2011, con cui si conferma la piena operatività delle disposizioni relative agli obblighi di efficacia e di adeguamento dei contratti decentrati integrativi;

Preso atto che in attuazione di quanto previsto dal succitato art. 65 del D.Lgs. 150/2009 il precedente contratto decentrato ha cessato di produrre i propri effetti;

Ritenuto, pertanto, opportuno avviare le procedure per la sottoscrizione di un nuovo contratto integrativo, le cui previsioni siano adeguate alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 18.07.2014, pubblicato sulla GURI del 23.07.2014, il termine per l'approvazione del bilancio 2014 è stato fissato al 30.09.2014;

Ritenuto necessario provvedere alla stipula del CCDI, previa definizione degli indirizzi cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi in sede di stipula dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2014 e per l'approvazione del CCDI triennio 2013-2015 ;

Evidenziato che la presente deliberazione, concretizzandosi in mero atto di indirizzo, non richiede i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Tutto ciò premesso

Visto il D.Lgs. 150/2009;

Vista la legge 142/90 e la L.R. 48/91 di recepimento;

Vista la L.R. n.30/2000 di modifica

Visto l'O.A.EE.LL.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta

DELIBERA

Di formalizzare le direttive alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica, in ordine alla definizione del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2013-2015, parte giuridica e per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2014 e in ordine alla conduzione della trattativa ai fini della sottoscrizione dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate anno 2014 nell'ambito delle vigenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrate;

Incaricare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica di avviare le procedure di contrattazione con la parte sindacale sulla base delle seguenti direttive:

A) Contrattare prioritariamente gli istituti già presenti, ripresi nella contrattazione dell'anno 2013;

B) Incentivare le attività legate alla presenza del personale per il raggiungimento degli obiettivi ritenuti strategici dall'Amministrazione Comunale e nello specifico:

- attività legate alla sicurezza urbana, alla viabilità in particolare in occasione di manifestazioni, festività, funerali, ricorrenze... attraverso le prestazioni del personale di P.M.;
- supporto agli organi istituzionali ;
- collaborazione in occasione di iniziative di carattere ricreativo e culturale ;
- esigenze connesse ai servizi di Stato Civile ;

Di dare atto che l'Amministrazione Comunale, con disposizioni di servizio o direttive verbali, ha individuato e individuerà, per l'anno 2014, gli obiettivi ritenuti rilevanti ed improcrastinabili, in particolare quelli legati alle attività sopra indicate;

Che in tali attività è ricompreso il personale a tempo determinato in servizio presso l'Ente, tenuto conto che tale personale è "direttamente destinatario di tutte le regole del CCNL , trattamenti accessori compresi" (pronunciamenti ARAN RAL – 1656 – Orientamenti Applicativi), e tenuto, altresì, conto che l'esiguità dell'organico in forza all'Ente (5 unità di cui 2 titolari di P.O.) non consente di far fronte, da solo, a servizi finalizzati a migliorare i livelli di efficienza e dell'efficacia dell'attività amministrativa;

C) di stabilire 2 fasce di indennità maneggio valori in misura pari a 0,72 per i dipendenti nominati agenti contabili, fissando una media annuale dei giorni in cui il dipendente risulti adibito al servizio , ed € 1,55 per il dipendente nominato economo comunale ;

D) di attribuire l'indennità per specifiche responsabilità di cui alla lettera f) del co... 2 dell'art. 17 del CCNL dell'1.04.1999 al personale di cat. B e C prevedendo che necessita un atto formale di conferimento di responsabilità e che tale indennità non spetta necessariamente a tutti i responsabili di procedimento, ma a quei responsabili di procedimenti complessi, in relazione all'effettuazione di procedure con rilevanza esterna, comportanti responsabilità personali ;

E) individuare il personale da indennizzare con il rischio a cui è esposto in modo continuo e diretto, di fissare in 30,00 € mensili l'indennità e precisare che la stessa spetta per il periodo di effettivo svolgimento delle proprie mansioni contrattuali;

F) di garantire che la parte di fondo per la produttività volta ad accertare la performance individuale e collettiva sia incrementata rispetto al passato e costituisca una quota prevalente del trattamento complessivo comunque denominato;

Stabilire che:

la Delegazione Trattante di Parte Pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta Comunale;

l'ipotesi di accordo dovrà essere trasmessa al revisore del conto al fine di verificare che gli oneri derivanti dalle clausole del contratto siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal Bilancio di previsione per l'emissione del conseguente parere;

LA GIUNTA

Inoltre

Visto l'O.A.EE.LL.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta

DELIBERA

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art.12 comma 2 della L.R. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'ASSESSORE ANZIANO

**IL PRESIDENTE
BATTAGLIA ANTONINO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. RUSSO ANTONINO**

=====

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazioni dell'addetto, che la presente deliberazione e' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal **AL** (N. _____ Reg. Pub.).

Scillato li _____

**L'Addetto
POMIDORO LUIGI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. RUSSO ANTONINO**

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica altresì che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. 44/91,

perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91;

Scillato li _____